

delle somme dovute a rimborso delle quote di mutuo di cui al contratto di finanziamento 13 luglio 1950, rogito Dragonetti registrato a Roma, atti pubblici il 20 luglio 1950 al n° 850 vol. 180, di mano in mano che dai singoli acollatari delle quote stesse sarà stato provveduto alla totale estinzione del loro debito nei confronti dell'Istituto;

2°)- a consentire che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma provveda, senza alcuna sua responsabilità, alla cancellazione delle ipoteche iscritte rispettivamente il 24 maggio 1950, n° 17834 del reg. d'ord. e n° 1562 reg. part., rettificata il 27 giugno 1950 n° 21600 del reg. d'ord. e n. 1897 del reg. part. e il 25 luglio 1950 al n° 25143 del reg. d'ord. e al n. 2192 del reg. part.; all'annullamento di inefficacia delle trascrizioni del 24 maggio 1950 n. 17835 del reg. d'ord. e n. 10803 del reg. part. e del 25 luglio 1950 n° 25144 del reg. d'ord. e n. 15131 del reg. part., limitatamente alle porzioni di immobile, a deliberazione delle quali sia stato effettuato il totale rimborso di quote di mutuo, ferme rimanendo, delle ipoteche e trascrizioni sulle rimanenti ungi